



Comune di Bobbio



Comune di Cerignale



Comune di Coli



Comune di Corte Brugnatella

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI BOBBIO (PC),
CERIGNALE (PC), COLI (PC) E CORTE BRUGNATELLA (PC)
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di gennaio, tra il Comune di **Bobbio** (PC), legalmente rappresentato dal *Sindaco Roberto Pasquali*, il Comune di **Cerignale** (PC), legalmente rappresentato dal *Sindaco Fausta Pizzaghi*, il Comune di **Coli** (PC), legalmente rappresentato dal *Sindaco Ester Pugni*, ed il Comune di **Corte Brugnatella** (PC), legalmente rappresentato dal *Sindaco Renato Bertonazzi* (di seguito, anche solo, "le parti"), si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- che i Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli e Corte Brugnatella sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo;
- che il Comune di BOBBIO (PC), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge, il Comune di CERIGNALE (PC) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge, il Comune di COLI (PC) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/01/2025, dichiarata immediatamente

eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge, ed il Comune di CORTE BRUGNATELLA (PC) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;

- che la popolazione dei Comuni parte della presente Convenzione, al 31/12/2024, ammonta a 3.365 abitanti quanto al Comune di Bobbio, 116 abitanti quanto al Comune di Cerignale, 849 abitanti quanto al Comune di Coli e 520 abitanti quanto al Comune di Corte Brugnatella, per un totale di 4.850 abitanti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni di seguito previste.

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli e Corte Brugnatella al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

Nel caso in cui una delle sedi risulti coperta da titolare e le altre sedi convenzionate risultino vacanti, l'unico Segretario Comunale titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

La nomina e la revoca (art. 15, comma 5 del DPR 465/97) del Segretario è in capo al Sindaco del Comune di Bobbio (PC) - Comune capo convenzione, che dovrà darne comunicazione immediata agli altri Comuni convenzionati e comunque subito dopo l'assegnazione del Segretario convenzionato da parte della Prefettura - UTG di Bologna - Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA

La validità della convenzione decorre dalla presa in servizio del Segretario Comunale.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata al 31/12/2029.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale da notificare agli altri Enti e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla competente Sezione dell'Albo dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e procedere a quant'altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Al Sindaco del Comune di Bobbio - capo convenzione spettano, nel rispetto della disciplina comunque applicabile, tutte le decisioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Il Segretario Comunale titolare dell'ufficio di segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo adeguata presenza nei **quattro Comuni**. Il Segretario Comunale assicura a ciascun Comune l'assistenza e gli adempimenti previsti dalla legge e dai rispettivi Statuti, con particolare riferimento agli organi collegiali.

Le funzioni saranno esercitate nell'osservanza del seguente calendario:

- Comune di **Bobbio**: **18 ore** a settimana giorni: **martedì, giovedì e sabato**
- Comune di **Cerignale**: **5 ore** a settimana giorni: **lunedì**
- Comune di **Coli**: **7 ore** a settimana giorni: **martedì e venerdì**
- Comune di **Corte Brugnatella**: **6 ore** a settimana giorni: **mercoledì**

nel rispetto degli orari di servizio di ciascun Ente.

Il calendario è suscettibile di diversa articolazione da parte dello stesso Segretario Comunale per particolari esigenze di servizio, previa concertazione con i Sindaci dei rispettivi Comuni.

ART. 5 – SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

Per i casi di assenza o impedimento temporanei del Segretario titolare, sarà possibile, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa, avvalersi del Vicesegretario della convenzione, nominato dal Sindaco del Comune di Bobbio - capo convenzione tra i funzionari dei Comuni stipulanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 6 – SOGGETTO EROGATORE DEI COMPENSI

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del Decreto Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 (recante "*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*"), il trattamento economico spettante al Segretario Comunale è anticipato e corrisposto dal Comune di Bobbio - capo convenzione, al quale i Comuni convenzionati si obbligano a rimborsare la quota parte di spettanza con cadenza semestrale. A tal fine il Comune di Bobbio trasmette al Comune di Cerignale, al Comune di Coli e al Comune di Corte Brugnatella rendicontazione degli oneri economici relativi all'Ufficio di Segretaria convenzionato.

In caso di necessità finanziarie, il Comune di Bobbio potrà richiedere in ogni tempo rimborsi parziali nel corso dell'anno, i quali dovranno essere versati tempestivamente entro il termine di 30 giorni.

Saranno corrisposti direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito e per le ulteriori voci economiche, ove spettanti, nonché per ogni altro onere strettamente legati con le specifiche necessità del singolo Comune.

I diritti di segreteria liquidati da un Comune saranno comunicati agli altri Comuni al fine di non superare il limite previsto dal comma 2 bis dell'art 10 del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 114/2014) e ss.mm.ii.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Lo stato giuridico ed economico del Segretario della convenzione è regolato dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di categoria. Al Segretario spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti, nonché una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, come da disciplina applicabile.

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, ivi compresa la retribuzione di posizione, fatte salve le spese di esclusivo interesse di un singolo Comune come quelle previste dal comma 3 del precedente art. 6, saranno ripartite come segue:

- a) **spese ÷ 36 ore * 18 ore** a carico del Comune di **Bobbio**;
- b) **spese ÷ 36 ore * 5 ore** a carico del Comune di **Cerignale**;
- c) **spese ÷ 36 ore * 7 ore** a carico del Comune di **Coli**;
- d) **spese ÷ 36 ore * 6 ore** a carico del Comune di **Corte Brugnatella**.

Spetta al Comune di Bobbio – capo convenzione approvare i criteri per la pesatura della retribuzione di posizione del Segretario ai sensi dell'art. 60 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali triennio 2019-2021 e ss.mm.ii., previa concertazione di tali criteri con gli altri Comuni convenzionati.

La retribuzione di risultato, da suddividere, di norma, nella misura di cui al comma primo del presente articolo, verrà corrisposta sulla base della metodologia di ciascun Comune e a seconda delle risultanze della valutazione dell'attività del Segretario. La valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale è comunicata al Comune di Bobbio – capo convenzione, che liquiderà il compenso ripartendolo tra i Comuni convenzionati nella misura indicata.

Il trattamento economico del Segretario Comune verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L'accesso a ciascuno dei Comuni convenzionati che non hanno la veste di Capo convenzione, sussistendone i presupposti, sarà a carico e rimborsato dal medesimo Comune in base all'indennità chilometrica stabilita da specifiche disposizioni di Legge (attualmente pari al quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro). Viene pertanto autorizzato l'uso del

proprio automezzo, per un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico.

Le spese di viaggio saranno rimborsate sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, qualora nella stessa giornata Egli sia chiamato a spostarsi da un Comune all'altro tra quelli aderenti alla convenzione; a tal fine, la distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere agli altri Comuni, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno. Il rimborso spese per missioni o trasferte, ove dovute per legge, fatte nell'interesse di uno solo dei Comuni convenzionati, sarà corrisposto al Segretario direttamente dall'Ente interessato.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Potrà essere convocata annualmente una conferenza tra i Sindaci dei Comuni convenzionati al fine di valutare l'andamento del servizio. Della conferenza verrà redatto apposito verbale da rimettere ai Comuni aderenti. Ciascuno di questi dovrà inviare all'altro ogni comunicazione utile afferente all'ufficio di Segreteria convenzionata.

ART. 9 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione dell'Albo.

ART. 10 - COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli Comunali, viene inviata al Ministero dell'Interno - Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 12 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si rinvia espressamente alle norme di legge ed alle fonti contrattuali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Bobbio – Cerignale – Coli – Corte Brugnatella, 29/01/2025

Comune di Bobbio – Capo convenzione

Il Sindaco Roberto Pasquali

Comune di Cerignale

Il Sindaco Fausta Pizzaghi

Comune di Coli

Il Sindaco Ester Pagni

Comune di Corte Brugnatella

Il Sindaco Renato Bertonazzi
